

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, ANCI EMILIA ROMAGNA, L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA E ALTRI ENTI, PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di dicembre, nella sede dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

TRA

- Il Sig. Luca Piovaccari in qualità di Presidente pro tempore in rappresentanza dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, capofila della gestione associata, che agisce in forza della delibera di Consiglio dell'Unione n. 56 del 15/11/2017;
- Il Sig. Massimo Bosso in rappresentanza dell'Unione dei Comuni valli del Reno Lavino e Samoggia, che agisce in forza della delibera di Consiglio dell'Unione n. 37 del 27/11/2017;

PREMESSO

- Che il Comune di Cesena con atto di G.C. del 3 novembre 2009 ha approvato il progetto di Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro stabilendo di volersi costituire quale Ufficio sede principale per la gestione delle funzioni 1) Disciplinare e Contenzioso del lavoro; 2) Consulenze in materie complesse di personale e Relazioni sindacali; 3) Servizio Ispettivo;
- Che il Consiglio del Comune di Cesena con delibera n. 9 in data 21/1/2010 ha approvato la costituzione di un Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro, di cui si è costituito Ente capofila della gestione associata;
- Che da tale data a oggi con delibere dei rispettivi organi, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA) e numerosi altri enti appartenenti a diverse Regioni Italiane hanno aderito alla convenzione;
- Che l'attuale convenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, prevedeva la sua scadenza alla data del 31/12/2017 ed il suo eventuale rinnovo;
- Che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con nota a firma del Presidente pro tempore prot. n. 42498 del 31 ottobre 2014, avente ad oggetto "Revisione organizzativa dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente" ha comunicato al Comune di Cesena l'intenzione di subentrare in qualità di Ente capofila della gestione associata a decorrere dall'1 gennaio 2015;
- Che il Comune di Cesena con delibera di GC n. 283 del 25/11/2014 ha accolto la proposta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- Che il Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con delibera n. 84 in data 17/12/2014 ha approvato il testo della convenzione come modificata a seguito dei nuovi intervenuti accordi per la costituzione di un Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro, quale Ente capofila della gestione associata;
- che si rende necessario procedere al rinnovo della convenzione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna attualmente sede capofila della gestione associata, nuovi enti ed i Comuni già aderenti che intendono con il presente atto rinnovare la presente convenzione fino alla data del 31/12/2027 per la gestione delle funzioni 1) Disciplinare e Contenzioso

- del lavoro; 2) Consulenze in materie complesse di personale e Relazioni sindacali; 3) Servizio Ispettivo;
- Che l'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia ha chiesto di aderire alla presente convenzione per la funzione 1) Disciplinare e contenzioso del lavoro;
 - Che la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ai sensi dell'art. 6 della convenzione, ha espresso parere favorevole all'ingresso di detta Unione nella gestione associata con delibera n. 80 del 21/04/2016;
 - Che con delibera n. 37 del 27/11/2017, il Consiglio dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia ha deciso di rinnovare la convenzione con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri enti per la gestione in forma associata delle funzioni 1) Disciplinare e Contenzioso del lavoro;
 - Che si ritiene necessario conseguentemente procedere alla stipula della convenzione per la gestione associata della suddetta funzione;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE

L'obiettivo della Convenzione è la prosecuzione della gestione associata dell'Ufficio Interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro nella sede dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, quale Ente capofila attuale della gestione associata con gli altri Enti aderenti alla convenzione per le ragioni indicate nella premessa che è parte integrante e sostanziale dell'atto.

Partner dell'Ufficio Associato è l'Anci Emilia Romagna che interviene alla stipula della convenzione in persona del suo Presidente /Direttore pro tempore.

In particolare continueranno ad essere gestite in forma associata tutte le funzioni in materia di procedimenti disciplinari, contenzioso del lavoro, consulenze in materia di personale, relazioni sindacali ed attività del servizio ispettivo, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, anche in attuazione della Legge n. 190 del 2012 e del DPR n. 62 del 2013.

Art. 2

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Per realizzare la gestione associata dell'Ufficio Interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro sono previste la dotazione di personale, gli strumenti e le risorse finanziarie che sono determinate dalla Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, quale Ente capofila.

Per la concreta attuazione della convenzione l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, da ora in poi definita Unione, individuata quale attuale sede dell'Ufficio Associato Interprovinciale, e gli altri Enti aderenti come da prospetto allegato riportante le funzioni cui i singoli Enti hanno stabilito di aderire, conferiscono all'Unione a mezzo delega per l'esercizio in forma associata le seguenti funzioni: 1) procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro, 2) consulenze in materia di personale e 3) servizio ispettivo. Conseguentemente tutte le attività, le procedure, gli atti e provvedimenti necessari all'operatività dell'ufficio associato sono adottati dall'Unione, secondo la

sua disciplina interna, che diviene pertanto la disciplina unitaria di tutti gli Enti, per le funzioni cui rispettivamente aderiscono o aderiranno in seguito.

Per gli enti aderenti alla presente convenzione l'ufficio associato svolgerà le attività ed avrà la responsabilità per le materie assegnate. Pertanto tutti gli enti passeranno la gestione delle pratiche di competenza all'ufficio associato che ne curerà l'esecuzione, trasmettendo i risultati finali sotto forma di prodotti o di servizi.

Presso ogni Ente sono individuati referenti, per lo svolgimento di attività di raccordo con l'ufficio associato.

Il responsabile dell'ufficio associato è incaricato dall'Unione e della nomina è data comunicazione a tutti gli enti aderenti alla convenzione.

Nei bilanci degli Enti aderenti alla gestione associata di cui alla presente convenzione saranno previste le risorse finanziarie necessarie ai rimborsi dei costi della gestione associata, come meglio disciplinati al successivo art. 5 e saranno inoltre previste risorse per l'eventuale copertura di spese legali necessarie nel caso in cui, unitamente all'Ente medesimo datore di lavoro del ricorrente, venga chiamato in causa direttamente l'Ufficio Associato, per la difesa dei provvedimenti da esso adottati nei confronti dei rispettivi dipendenti. In tali ipotesi si valuterà caso per caso l'eventualità di una scelta condivisa del legale al fine di contenere le spese. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente a tal fine esclusivamente dei costi derivanti da ricorsi giudiziari presentati dai dipendenti dell'Unione medesima e dei Comuni ad essa appartenenti.

Art. 3

COMPITI DELL'UFFICIO ASSOCIATO

La gestione associata assegna all'ufficio i seguenti compiti e relativi adempimenti connessi:

- 1 Gestione procedimenti disciplinari e relativo contenzioso;
- 1.2 Gestione contenzioso del lavoro non derivante da procedimenti disciplinari;
- 2 Consulenza e redazione di schemi di atti e provvedimenti in materia di personale;
- 2.2 Relazioni sindacali e adempimenti connessi alla rilevazione dei permessi sindacali a vario titolo dei dipendenti, alle partecipazioni a riunioni sindacali e alle operazioni di rinnovo delle RSU;
- 3 Gestione delle attività del Servizio Ispettivo;

Art. 4

LOCALI, ATTREZZATURE E SERVIZI

Gli enti aderenti metteranno a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento dell'ufficio associato, senza costi a carico della gestione associata, qualora si renda necessario per il personale addetto svolgere attività nella sede dell'Ente per esigenze delle funzioni cui l'Ente stesso aderisce.

Art. 5

COSTI A CARICO DEI COMUNI E DELLE UNIONI

Il costo del servizio a carico dei Comuni, delle Unioni di Comuni ed altri Enti aderenti alla convenzione aventi sede nella Regione Emilia Romagna è calcolato come da prospetto allegato del

riparto dei costi effettuato a preventivo, tenuto conto del numero dei dipendenti in servizio nell'Ente al 31/12 di ogni anno, tenendo conto dei costi diretti, indiretti e generali.

Nel numero dei dipendenti viene calcolato anche il personale assunto a tempo determinato con contratti di durata non inferiore a SEI mesi/anno.

Il riparto dei suddetti costi tiene conto del numero delle funzioni conferite all'Ufficio ad inizio anno da ciascun Ente.

Al costo del servizio, come quantificato ai sensi dei precedenti commi, per gli Enti associati aventi sede fuori dalla Regione Emilia Romagna, dovranno aggiungersi le somme necessarie al rimborso dei costi di missione e trasferta in loco del personale dell'Ufficio, se ed in quanto necessario all'espletamento delle funzioni cui l'Ente aderisce.

Ciascun Ente può richiedere, ai sensi del successivo art. 6, l'adesione ad una o più delle funzioni cui non aveva aderito inizialmente e i relativi costi aggiuntivi verranno calcolati a decorrere dal mese di approvazione della relativa delibera.

I suddetti enti verseranno le quote di competenza all'Unione in un'unica rata nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza su richiesta dell'Unione, sulla scorta del riparto dei costi a consuntivo in base alle funzioni cui hanno aderito a inizio anno, ovvero delle ulteriori funzioni cui aderiscono anche in corso di esercizio oltre alle eventuali spese di missione di cui al comma 4, per i soli enti aventi sede fuori dalla Regione Emilia Romagna.

Eventuali adesioni da parte di ulteriori Enti potranno comportare la riduzione delle rispettive quote di partecipazione, così come specificate nel prospetto di riparto dei costi a consuntivo, fatto salvo che non si renda necessario acquisire ulteriori risorse umane per far fronte alle esigenze delle funzioni conferite.

Sono istituite verifiche periodiche sull'andamento della gestione associata di cui alla presente convenzione, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità da parte dell'ente capofila. Gli enti aderenti alla convenzione potranno chiedere report dopo l'effettuazione di suddette verifiche all'Unione.

Qualora si ritenga opportuno per le finalità di verifica dei comportamenti costituenti assenze ingiustificate, assenteismo, utilizzo improprio di permessi comunque denominati ed attività incompatibili con l'impiego presso amministrazioni pubbliche, potranno venire acquisiti servizi su richiesta di singoli enti aderenti alla gestione associata e con oneri a carico degli stessi.

Art. 6 ADESIONI SUCCESSIVE

Gli enti del Comparto Regioni-Autonomie locali, possono aderire alla presente convenzione anche successivamente alla data di prima sottoscrizione adottando l'atto previsto dai rispettivi ordinamenti, previo assenso della Giunta dell'Unione, quale Ente capofila dell'Ufficio Associato Interprovinciale.

Art. 7 DURATA

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2018 (o altra data da indicarsi per le adesioni successive) con scadenza al 31/12/2027 e potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti che vi aderiscono.

Qualora uno degli Enti aderenti non intenda aderire al rinnovo della convenzione al termine naturale previsto al precedente comma 1 ,dovrà comunicarlo all'Unione nel termine, con le modalità e gli effetti previsti dal successivo art. 8.

Qualora in ambito regionale si creassero le condizioni per la costituzione di una più ampia gestione associata delle funzioni esercitate dall'Ufficio Interprovinciale dell'Unione, gli enti si impegnano ad aderirvi, previa valutazione delle relative condizioni, economiche e di qualità del servizio ricevuto, revocando la presente convenzione.

Art. 8 RECESSO

Gli enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi, dandone comunicazione formale all'Unione. Il recesso ha effetto dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 9 SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 tabella allegata al D.P.R. 131/86.

E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sig. Luca Piovaccari, Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Il sig. Massimo Bosso, Presidente dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 82 del 07/03/2005(Codice dell'Amministrazione Digitale)